

TI_GERICHTE 30.2003.115 vom 8. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.115

FR: TI_GERICHTE 30.2003.115 du 8 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.115 del 8 luglio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.115/AMM

8746/001

Bellinzona

8 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _____
2003 presentato da

_____, _____ (D)

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,

viste le osservazioni dell' _____ 2003 presentate dalla
Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _____ 2003, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 400.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 80.■ e le spese di fr. 30.■, per i seguenti fatti accertati il _____ 2003 in territorio
di _____: "Ha circolato con l'autoarticolato _____■_____ sovraccarico";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1,
93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _____
2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto dell' _____ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPCContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essere "circolato con l'autoarticolato _____ ■ _____ sovraccarico" (decisione impugnata, con rinvio a al rapporto di contravvenzione del _____ 2003);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "l'errore non è nato da parte mia, ma da parte della dogana di transito di _____, la quale per errore non ha timbrato il permesso di transito per camion pesanti" (ricorso, in fine);

che in un successivo rapporto dell'_____ 2003 l'agente denunciante rileva come l'insorgente abbia invero esibito "l'apposito formulario inerente i contingenti veicoli pesanti", il quale non risultava tuttavia "debitamente timbrato dalla dogana di _____";

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPCContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ _____, _____ (D),

■ Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.